



COMUNE DI MASSA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa - Tel. 0585.4901 - Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 - Partita iva 00181760455

www.comune.massa.ms.it

Settore Ambiente – Suap – Mobilità – Servizi Demografici

DISCIPLINARE

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - DISCIPLINARE PER REGOLAMENTARE IN VIA TRANSITORIA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15.06.2020 E IL 31.10.2020, IN DEROGA AI REGOLAMENTI DEHORS E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA.

Premesse e finalità

Visto e richiamato il DPCM 11.03.2020 con il quale sono state sospese, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 2019, le attività degli esercizi commerciali e di ristorazione;

Visto e richiamato l'art. 181 del D.L. 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Considerata la grave ricaduta economica per i titolari di queste attività economiche, dovuta alla loro prolungata chiusura forzata, il presente disciplinare ha come finalità quella di agevolare e semplificare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire la ripresa economica delle attività di somministrazione assistita e non assistita.

Il presente disciplinare regola, esclusivamente in via transitoria **limitatamente al periodo dal 15.06.2020 al 31.10.2020**, le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere da parte degli esercizi abilitati alla somministrazione assistita e non assistita in deroga ai Regolamenti Comunali sui dehors e sull'occupazione del suolo pubblico subordinandole al procedimento semplificato di richiesta della concessione di occupazione del suolo pubblico al fine di rendere possibile la massima utilizzabilità del suolo pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza per l'incolumità e sanità pubblica.

Le occupazioni di suolo pubblico regolate dal presente disciplinare sono le seguenti:

- ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico permanenti oggetto di concessione di suolo pubblico già rilasciate ed ancora valide alla data di entrata in vigore del presente disciplinare;
- le occupazioni di suolo pubblico temporanee per le quali rispetto agli anni precedenti viene richiesto l'ampliamento della superficie;
- le nuove occupazioni di suolo pubblico temporanee.

Articolo 1: Soggetti ammessi a presentare la domanda

Possono presentare domanda di occupazione di suolo pubblico i legali rappresentanti delle imprese che esercitano:

1 attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo VI codice del commercio della Regione Toscana. (LRT 62/2018);

2 attività commerciali e artigianali di prodotti alimentari per il consumo immediato dei medesimi prodotti con esclusione del servizio assistito di somministrazione;

Articolo 2.: Tipologia di occupazione

Il presente disciplinare concerne le richieste di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico così come indicate nelle premesse del presente disciplinare (ampliamento delle concessioni permanenti e temporanee già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente disciplinare nonché le nuove occupazione) nel periodo dal **15.06.2020** al **31.10.2020**.

L'ampliamento delle concessioni in essere, siano esse permanenti o temporanee, nonché le nuove concessioni possono essere concesse esclusivamente per l'occupazione del suolo con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere.

Tale occupazioni, avendo carattere eccezionale e transitorio, saranno assoggettate alla procedura semplificata per l'occupazione tavoli, sedie e fioriere

Per le occupazioni di suolo pubblico, sia permanenti in corso di validità che temporanee già rilasciate negli anni precedenti, si potrà chiedere un ampliamento della superficie così come per le nuove richieste di occupazione del suolo, nei limiti consentiti dalla loro collocazione.

In caso vi siano domande concorrenti sulla stessa porzione di via, piazza, o altro luogo pubblico, l'Amministrazione chiederà alle parti interessate di trovare un accordo; in assenza di quest'ultimo, le occupazioni di suolo pubblico saranno concesse dalla Amministrazione Comunale, previa istruttoria tecnica ed in modo proporzionale tenuto conto della superficie interna di ciascun esercizio.

Al fine di consentire di ridurre i tempi di rilascio delle concessioni del suolo pubblico, in caso di accordi tra esercenti di attività limitrofe già sottoscritti tra gli stessi, è consigliato allegare tali accordi all'istanza di manifestazione di cui al presente disciplinare.

Negli spazi concessi non è consentito lo svolgimento di attività di spettacolo.

Articolo 3. : Ammissibilità delle occupazioni suolo pubblico

L'occupazione di suolo pubblico è consentita:

- 1) nelle aree pedonali quali piazze, strade e marciapiedi purché, per quest'ultimi sia garantito in sicurezza il passaggio dei pedoni, delle carrozzine dei bambini e siano rispettate le misure per il passaggio di quelle dei soggetti diversamente abili e nei parchi pubblici non in concessione;
- 2) sotto i portici e nelle gallerie commerciali (Michelangelo, Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio) e in tutti i casi di aree private gravate da servitù di uso pubblico e/o di pubblico passaggio: in tali casi dovrà essere acquisito e trasmesso unitamente alla scheda di manifestazione di interesse, il nulla osta all'utilizzo del suolo con tavoli, sedie ed arredi, rilasciato da parte dei soggetti proprietari dell'area privata o, in caso di area condominiale, da parte dell'amministratore del condominio stesso;
- 3) sulla sede stradale, negli spazi adibiti alla sosta delle moto e degli autoveicoli purché nel rispetto del Nuovo Codice della Strada ad esclusione degli stalli riservati ai soggetti diversamente abili e a quelli adibiti alla sosta dei mezzi di soccorso e taxi;
- 4) sui beni appartenenti al demanio comunale e **marittimo nei modi e nelle forme previste dalla legge.**
- 5) Per favorire l'occupazione delle aree ai fini della somministrazione è consentita l'occupazione non solo davanti alla proiezione dell'esercizio o del punto vendita e sullo stesso lato della sua entrata principale, ma, se le condizioni della viabilità lo consentono, anche l'occupazione sull'altro lato della strada laddove siano presenti spazi di parcheggio,

nei limiti consentiti, purché vi sia un attraversamento pedonale che renda sicuro il passaggio dei clienti e del personale.

Non è comunque consentita l'occupazione con tavoli e sedie o altri arredi di spazi antistanti gli ingressi delle abitazioni.

Previo accordo tra le parti, è consentita l'occupazione di spazi prospicienti altri esercizi non legittimati a presentare la domanda purché sia lasciato libero l'accesso e sia garantito il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Nel caso l'esercizio o il punto di vendita siano collocati in ZTL o comunque chiuse al transito veicolare, sarà consentita l'occupazione anche sul lato opposto della strada purché siano rispettate le norme in materia di sicurezza.

Qualora non sia possibile, occupare il suolo pubblico sul lato dell'esercizio o del punto vendita o di fronte allo stesso, come sopra descritto, sarà possibile presentare richiesta per occupazioni su piazze, aree pedonali limitrofe o parchi pubblici non in gestione, purché non distanti più di 150 metri lineari dall'attività. In questo caso per la somministrazione dovranno necessariamente essere osservate le prescrizioni igienico sanitarie di cui alla direttiva CE 852/2004 e le prescrizioni in materia igienico sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid -19 secondo le disposizioni specifiche come indicate negli appositi protocolli di sicurezza Statali e Regionali già sottoscritti o eventuali modifiche o integrazioni di quelli esistenti.

Articolo 4.: procedura per la presentazione della domanda di occupazione di suolo pubblico.

Nel periodo dal 15.06.2020 al 31.10.2020 i soggetti individuati all'articolo 1 del presente disciplinare interessati ad ottenere nuova occupazione di suolo pubblico e/o al suo ampliamento, rispetto a quanto già autorizzato, potranno presentare apposita istanza, in carta semplice, utilizzando il relativo modulo in uso al Comune di Massa previsto per la richiesta di occupazione del suolo pubblico, al quale dovrà essere allegata una planimetria relativa alla nuova o maggiore occupazione, che riporti anche la descrizione degli arredi che dovranno consistere, sia per le nuove concessioni che per gli ampliamenti delle esistenti, esclusivamente in tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere.

Nel caso in cui lo spazio di occupazione sia superiore alla proiezione dell'attività (ingresso principale), e ci siano più esercizi interessati a richiedere la medesima area pubblica, dovranno essere allegati alle istanze le copie degli accordi già sottoscritti tra i richiedenti.

Nel caso in cui tali accordi non siano allegati, l'Amministrazione valuterà l'accogliibilità di tutte le istanze presentate per la medesima area e rilascerà, previa istruttoria, le relative autorizzazioni in proporzione agli spazi interni dei locali che l'esercente ha dovuto inibire al pubblico ai sensi delle norme che impongono il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Ricevute le istanze di manifestazione di interesse con i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, l'Amministrazione predisporrà i relativi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali per verificare la presenza nell'area richiesta di elementi ostativi all'accoglimento della istanza di occupazione/ampliamento.

Qualora siano presenti elementi ostativi, sarà adottata se possibile una soluzione alternativa alle modalità di occupazione richieste che la rendano compatibile con il presente disciplinare.

Qualora non sia individuabile alcuna soluzione alternativa l'istanza sarà respinta nei modi previsti dalla legge.

In assenza della presentazione delle documentazioni sopra indicate, ne sarà richiesta la successiva integrazione.

In caso di mancata integrazione nei tempi assegnati l'istanza sarà archiviata e sarà comunicato il motivo ostativo all'accoglimento.

Non sarà comunque consentita l'occupazione di suolo pubblico nel caso in cui l'esercizio o la attività di vendita non sia conforme alle norme urbanistiche, edilizie e di igiene pubblica.

Articolo 5.: Elementi di delimitazione

1 - Gli elementi di delimitazione dello spazio pubblico in concessione sono ammessi solo in caso di occupazione della sede stradale aperta al traffico veicolare con o senza limiti d'accesso (rispettando la segnaletica dettata per i cantieri sulla carreggiata D.Lgs 285/1992).

2 Nelle nuove occupazioni o in quelle che costituiscono ampliamento di quelle già esistenti, dovrà essere disegnata sul pavimento con nastro adesivo o altro materiale non permanente, la superficie occupata da ciascun tavolo con sedie, in modo che sia possibile verificare il rispetto del distanziamento fra gli avventori, indispensabile per concedere l'occupazione di suolo pubblico anche ai fini dell'applicazione di ogni provvedimento ad essa collegato.

3 - Al termine del periodo autorizzato ai sensi del presente disciplinare il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.

Articolo 6.: Arredi

1 - Gli arredi da collocarsi obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione, sono esclusivamente sedie, tavoli, ombrelloni, nel medesimo esercizio questi devono essere di un solo medesimo colore.

2 In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.

3 - E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

Articolo 7.: Obblighi del concessionario

1) Delimitare ogni spazio occupato dagli avventori con idonea perimetrazione in modo da garantire il distanziamento fra gli stessi imposto dalla normativa in materia di sicurezza Covid 19 e rendere possibile agli organi di controllo di effettuare la verifica sul rispetto delle distanze.

2) Rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione.

3) Rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione; provvedere a proprie spese al ripristino delle aree occupate e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione.

4) Ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune ed in particolare il numero di tavoli indicati nell'atto di concessione e la superficie ad essi assegnata.

5) Esibire l'atto che autorizza l'occupazione, a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica nonché del personale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli.

6) Mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti e conferendo i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

7) Rispettare i protocolli statali e regionali inerenti le misure igienico-sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

8) Gli esercizi il cui allestimento del plateatico comporta modifiche sostanziali alla viabilità e occupazione di parte della sede stradale, divenuta eventualmente pedonale, o per motivazioni legate alla sicurezza stradale e alla viabilità, potranno usufruire dell'ampliamento dalle ore 17, con obbligo di rimozione degli arredi entro trenta minuti dalla chiusura del locale.

Articolo 8.: Revoca e decadenza

- Il Comune di Massa ha la facoltà di revocare la concessione del suolo pubblico in qualsiasi momento per motivi discrezionalmente valutati, di superiore interesse pubblico o di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

- Il Comune in qualsiasi momento può modificare le condizioni della concessione eventualmente imponendo nuovi vincoli e limitazioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati.

- Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso in caso di:
- reiterata inosservanza del rispetto delle regole di distanziamento degli avventori e divieto di assembramento di persone (dopo il secondo verbale di contestazione);
- reiterata inosservanza delle condizioni e/o prescrizioni imposte;
- sub-concessione dell'area che è oggetto di concessione;
- uso improprio della concessione o esercizio della stessa in contrasto con norme e/o regolamenti vigenti ovvero con quanto prescritto nel provvedimento stesso;
- disturbo alla quiete pubblica degli abitanti e dei cittadini in generale accertato per almeno due volte dagli organi di controllo;
- mancata rimozione degli arredi al termine del periodo concesso.

In caso di revoca o decadenza della concessione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine che verrà stabilito dal Comune.

In difetto, provvederà il Comune a spese del titolare.

Il provvedimento di revoca o di decadenza una volta predisposto viene comunicato al concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).

Articolo 9 -- Norme transitorie e finali

1 - Le concessioni di cui al presente regolamento avranno la durata indicata nell'atto di concessione relativa al periodo compreso tra **il 15 giugno ed il 31 ottobre 2020**, fatte salve eventuali proroghe del periodo di emergenza Covid 19 disposte con provvedimenti governativi.

2 - Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, per le quali non viene richiesta modifica in ragione del presente disciplinare, rimangono valide fino alla loro naturale scadenza, nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico – sanitaria e di distanziamento sociale, previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19, e secondo le disposizioni contenute in specifici protocolli di sicurezza.

3 - Con la concessione di suolo pubblico, l'esercente assume l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa all'Amministrazione Comunale, in conseguenza di fatti imputabili alla propria attività e causati dal proprio personale dipendente o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere l'esercente stesso.

4 - L'esercente è responsabile per ogni fatto illecito o danno derivante dalla propria occupazione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni fatto o danno causato a terzi avvenuto in ragione dell'occupazione del suolo pubblico e dello svolgimento su di essa dell'attività di somministrazione.